



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....347/A.....IX Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.10/2014 DEL 27/06/2014

**"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
2007, N.34 "TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DELLA
COMPETENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA DI VIAGGI E
TURISMO" E SS.MM.II."**





REGIONE PUGLIA



**Relazione accompagnatoria al ddl " Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007,n.34
Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di
agenzia di viaggio e turismo "e ss.mm.ii**

Il presente disegno di legge di "Modifiche alla l.r. 15 novembre 2007,n.34 "Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo" interviene sul testo della l.r. 34, e ss.mm.ii apportando mutamenti resi necessari da osservazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio che di seguito si illustrano.

Si premette che Il comma 1. dell'art.3 (Attività) della l.r. 34/2007, come modificato dall'art 1, lett a) della l.r.6/2014,prevede " la **competenza esclusiva**" dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo nelle materie ivi elencate. Nell'introdurre tale norma, il Legislatore regionale, ha inteso perseguire i seguenti obiettivi:

- **tutelare** il settore delle Agenzie di Viaggio dalla proliferazione di "**abusivi**" che, restando nel sommerso, risulterebbero evasori fiscali, nonché causa di "**crisi occupazionale**";
- **garantire il turista-consumatore** che sovente viene raggirato, motivo per il quale nell'art.22 della l.r. 34/2007 così come modificato dall'art.13 della l.r. 6/2014, è stato introdotto l'obbligo della stipula di polizza assicurativa di RC "a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti".

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'esaminare la suddetta norma, ha ritenuto che la medesima potesse presentare profili di incostituzionalità per contrasto con l'art. 117, comma 2 , lett e) ed l); di conseguenza, al fine di evitare impugnative, è stato assunto un formale impegno a rivederne il testo.

Il presente disegno di legge consta di 2 articoli.

Nel dettaglio il presente ddl interviene :

1. sull'art.3 (Attività)della l.r. 34/2007 e ss.mm.ii riscrivendolo , per le motivazioni illustrate;
2. sul comma 4. dell'art.11 (Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo) della l.r. 34/2007 e ss.mm.ii per allineare la procedura ivi prevista con quella contemplata dall'art. 5 della medesima legge (Avvio dell'attività).

Il presente disegno di legge non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della legge regionale 16 novembre 2001, n.28.

Assessore al Mediterraneo Cultura Turismo
Silvia Godelli



Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n.34 "Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo" e ss.mm.ii.

Articolo 1

Modifiche all'art. 3 della l.r.34/2007

L'art.3 (Attività) della l.r. 15 novembre 2007, n.34 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 20 e 22, è attività propria delle agenzie di viaggio l'organizzazione e la vendita in qualsiasi modo e forma (convenzionali e/o informatici) di pacchetti turistici risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario:

- a) trasporto;*
- b) alloggio;*
- c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano una parte significativa del pacchetto turistico.*

2. Le agenzie di viaggio e turismo possono altresì svolgere le seguenti attività, nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano:

- a) prenotazione e vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto;*
- b) assistenza ai clienti, sia mediante l'attività di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aeroporti e stazioni, sia con orientamento e informazioni anche di tipo geoturistico e tecnico;*
- c) prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione e in genere turistici, ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi, forniti anche da altri operatori, nazionali ed esteri, e utilizzabili in Italia e all'estero;*
- d) diffusione e pubblicità di iniziative turistiche organizzate anche da altre agenzie di viaggio e turismo;*
- e) raccolta di adesioni a viaggi, crociere e soggiorni organizzati anche da altre agenzie di viaggio e turismo;*
- f) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;*
- g) inoltro, ritiro e deposito di bagaglio per conto e nell'interesse dei propri clienti;*
- h) prenotazione di vetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo;*
- i) rilascio e pagamento di assegni turistici o di altri titoli di credito per viaggiatori, lettere di credito e cambio di valuta;*
- j) emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e danni alle cose trasportate;*
- k) distribuzione e vendita di manuali, guide, piantine, opuscoli illustrativi e informativi e di ogni altra pubblicazione relativa al turismo;*
- l) organizzazione di convegni e congressi;*
- m) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;*
- n) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti."*



Art. 2

Modifiche all'art. 11 della l.r.34/2007

Il comma 4 dell'art. 11 (Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo) della l.r. 15 novembre 2007, n.34 e ss.mm.ii. è così sostituito: "Dalla data di presentazione della comunicazione alla Provincia, l'attività può essere avviata. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni."

Assessore Mediterraneo Cultura Turismo

Silvia Godelli

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Tramesso alla IV Commissione
Consiglio il 04/07/2014

